



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Via Pola, 11 - 20124 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali della Lombardia

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Lombardia

Oggetto: **Personale docente neoassunto. Svolgimento e valutazione del periodo di formazione e di prova. Chiarimenti.**

Pervengono numerose richieste di chiarimenti relative allo svolgimento del periodo di formazione di e prova di docenti neoassunti.

In merito, sulla scorta della lettura combinata della normativa, in particolare il DM 850/2015 e la nota MIUR.AOODGPER.0036167 del 5 novembre 2015, si formulano le seguenti osservazioni, finalizzate a coordinare le azioni delle istituzioni scolastiche della regione.

Sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e di prova :

1. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo;
2. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e di prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti, purché sia previsto il raggiungimento dei 180 gg. di servizio (di cui almeno 120 per attività didattiche): è possibile, infatti, che il docente, anche per più anni scolastici, si assenti a causa della fruizione di aspettative per motivi di famiglia, malattia, congedi per maternità, tali da non permettere per ogni anno scolastico di riferimento il raggiungimento dei 180 gg. effettivi di servizio. In tal caso l'anno di formazione e di prova viene differito con motivato provvedimento del Dirigente Scolastico;
3. i docenti che abbiano ottenuto una valutazione negativa del primo anno di formazione e di prova; in tal caso i docenti in questione effettueranno un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile;
4. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo.

Non sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e di prova :

- a) i docenti che, già immessi in ruolo con riserva e, svolto l'anno di formazione e di prova, abbiano rinunciato per essere reimmessi nello stesso ruolo in altro modo;
- b) i docenti che all'interno del medesimo ruolo abbiano svolto e superato l'anno di formazione e di prova su posto di sostegno e siano poi passati su posto comune;
- c) i docenti che abbiano ottenuto un secondo passaggio di ruolo ritornando a classe di concorso iniziale o affine e per la quale abbiano già svolto e superato il periodo di formazione e di prova.

Il Dirigente
Luca Volonté

LV/vc